Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 964

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AIROLA, LUCIDI, MAIORINO, FERRARA, PACIFICO, PETROCELLI e VANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2018

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 6

Testo dello Scambio di lettere in lingua ufficiale e facente fede » 9

Traduzione non ufficiale in lingua italiana ..... » 13

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ripropone parzialmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura (atto Senato n.2978) che, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (atto Camera n.4609), fu esaminato ed approvato dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato nelle sedute del 7 e 20 dicembre 2017, ma non poté vedere completato il proprio *iter* di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura. Con questo disegno di legge si chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e l'ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

L'International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property (ICCROM) è un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente 136 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. È stata istituita per decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957, ratificato con la legge 11 giugno 1960, n. 723, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959 ed è attualmente ospitato presso un'ala del complesso monumentale di San Michele a Ripa.

Gli organi di governo dell'ICCROM sono il Segretariato, l'Assemblea generale – in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri – e il Consiglio. Quest'ultimo è composto da membri eletti dall'Assemblea generale, nella proporzione di uno ogni cinque Stati membri, da un rappresentante del Governo italiano, un rappresentante dell'Istituto superiore per il restauro e la conservazione, un rappresentante dell'UNESCO, un rappresentante dell'International council of museums (ICOM), un rappresentante dell' International council on monuments and sites (ICOMOS) e un rappresentante dell'International union for the conservation of nature (IUCN). L'attuale Direttore generale dell'ICCROM è Webber Ndoro, storico e archeologo dello Zimbabwe, eletto in occasione della 30ª Assemblea Generale tenutasi nel novembre 2017, il cui mandato fa seguito a quello svolto dall'italiano Stefano De Caro dal 2011 al 2017. L'Organizzazione ha attualmente in organico 35 dipendenti, di cui 14 di nazionalità italiana (13 strutturati e un consulente esterno).

L'Italia partecipa al bilancio ordinario dell'Organizzazione con un contributo obbligatorio erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Direzione generale per la promozione del sistema Paese, ufficio VI, pari nel 2014 a 168.000 euro.

Lo Scambio di lettere tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'ICCROM ha l'obiettivo di emendare l'Accordo di sede del 1957 modificando la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione.

L'articolo 11 dell'Accordo di sede attualmente vigente prevede che i funzionari dell'ICCROM, con l'esclusione di quelli di na-

zionalità italiana o di coloro che avevano residenza abituale in Italia prima dell'istituzione del Centro, godano dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'Organizzazione. Per compensare questa differenza di trattamento, nel 1978 il Consiglio dell'ICCROM ha approvato una risoluzione che impegna l'Organizzazione a rimborsare ogni anno i funzionari italiani delle tasse da loro versate allo Stato italiano in relazione al salario percepito dall'ICCROM.

Di contro, la Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, principale fonte normativa a livello multilaterale in questo settore, prevede che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità.

L'Italia ha ratificato la Convenzione in oggetto nel 1985, 28 anni dopo l'Accordo di sede con l'ICCROM, peraltro formulando una riserva all'atto di adesione all'Accordo in base alla quale il Governo italiano si è riservato la facoltà di limitare, in sede di negoziazione di un accordo di sede, l'applicazione dei privilegi fiscali.

La questione della corretta applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo di sede si è posta con la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 1992, dell'elenco degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nei confronti delle quali si assicurava l'applicazione senza restrizioni della citata Convenzione del 1947. L'elenco includeva l'ICCROM, che ha pertanto maturato l'aspettativa che nell'applicazione senza restrizioni fosse compresa anche la materia delle esenzioni fiscali.

Il 17 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede, non potendo essa essere accordata in via interpretativa sulla base di quanto previsto nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 1992.

Una mancata soluzione negoziata della questione del trattamento fiscale dei funzionari italiani potrebbe riflettersi negativamente sul mantenimento della sede dell'ICCROM in Italia.

Per l'ICCROM, a partire dal 2013, il costo del rimborso delle tasse ai dipendenti italiani è più elevato del contributo italiano all'Organizzazione. Questo aspetto ha allarmato l'Assemblea generale degli Stati membri dell'ICCROM, riunitasi a Roma nel novembre 2013, poiché la differenza tra il rimborso e il contributo italiano potrà essere coperta solo attingendo al bilancio dell'Organizzazione, cui contribuiscono tutti gli Stati membri. L'Assemblea generale in quell'occasione ha pertanto approvato una mozione, votata all'unanimità e con la sola astensione dell'Italia, che invitava il Direttore generale dell'ICCROM ad avviare un negoziato con il Governo italiano per consentire l'esenzione dei dipendenti italiani dalla tassazione nazionale, in applicazione della Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

Qualora non si pervenisse a un aggiornamento dell'attuale quadro istituzionale dell'Accordo di sede con l'Italia, l'Organizzazione potrebbe interpellare la comunità degli Stati membri per accogliere altre manifestazioni di interesse ad ospitare la sede dell'Organizzazione, a condizioni più vantaggiose di quelle attualmente offerte dall'Italia.

L'emendamento dell'articolo 11 dell'Accordo di sede avrà un effetto positivo sulla permanenza dell'ICCROM nel nostro Paese. Si tratta di un'organizzazione intergovernativa tra le prime agenzie della famiglia delle Nazioni Unite ad essere state insediate in Italia, grazie all'indiscusso prestigio di cui il nostro Paese gode nel campo del restauro e

della conservazione del patrimonio culturale. Nonostante le ridotte dimensioni, l'ICCROM rappresenta una platea di 136 Stati e svolge, da più di mezzo secolo, attività nel campo della formazione e della tutela dei beni culturali, settori a cui tradizionalmente l'Italia annette grande rilevanza e che ci offrono visibilità sul piano internazionale. Sotto il profilo economico, la presenza dell'ICCROM nel nostro Paese garantisce, inoltre, un ritorno collegato sia alle forniture di beni e servizi acquistati da imprese nazionali sia alla quota di reddito disponibile del personale dell'Organizzazione spesa in Italia. Il mantenimento della sede dell'ICCROM in Italia rappresenta pertanto per il nostro Paese un interesse di particolare rilevanza.

La richiesta dell'ICCROM di estendere ai funzionari italiani i benefici fiscali appare peraltro coerente con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano. L'esenzione fiscale sugli emolumenti percepiti per tutti i dipendenti, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, è assicurata ai funzionari della FAO [Accordo di sede del 1950 tra la FAO e l'Italia, articolo XIII, sezione 27, lettera *d)*]; ai funzionari del WFP [Accordo del 1991 tra l'Italia da una parte e le Nazioni Unite e la FAO dall'altra, articolo XIII, lettera *e)*]; ai funzionari dell'IFAD [Accordo di sede del 1978 fra l'Italia e l'IFAD, articolo XV, sezione 32, lettera *e)*]; ai funzionari del Centro internazionale di formazione dell'organizzazione internazionale del lavoro (Accordo complementare sui privilegi e le immunità del centro internazionale di formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993, articolo 10); ai funzionari impiegati nella base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi [*Memorandum* d'intesa del 1994 tra l'Italia e le Nazioni Unite sull'uso delle istallazioni militari in Italia, articolo XVII, lettera *b)*]; ai funzionari dello *United Nation system staff college* UNSSC [Accordo di sede del 2003 tra l'Italia e l'UNSSC, articolo VIII, comma 1, lettera *c)*]; ai funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS (Accordo tra l'Italia e l'OMS del 2001 per l'istituzione dell'ufficio europeo dell'OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, articolo 8); ai funzionari del *World water assessment programme* di Perugia (Accordo di sede del 2012 tra l'Italia e l'UNESCO, articolo 8).

Lo scambio di lettere prevede, inoltre, la corresponsione di un milione di euro *una tantum* a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle lettere medesime.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 ed è valutato un onere di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

prot. MAE 0052672

Rome, 17 mars 2017

Monsieur le Directeur Général,

j'ai l'honneur de me référer aux conversations qui ont eu lieu au sujet du contenu de l'article 11 de l'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture pour régler l'installation et le statut juridique du « Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels » sur le territoire italien, signé à Paris le 27 avril 1957 et modifié par Echange de Notes du 7 janvier 1963 (Accord de Paris).

A cet égard, j'ai l'honneur de vous communiquer que :

le Gouvernement italien,

rappelant la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 et son Annexe IV, en vigueur pour l'Italie depuis le 30 août 1985 avec sa Déclaration formulée au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ;

rappelant la Liste des institutions susmentionnées, publiée à la « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana » n. 115 du 19 mai 1992 ;

Monsieur Stefano De Caro
Directeur Général de ICCROM
Via del Porto 13
00153 Roma

Propose que :

1. Le texte de l'article 11 de l'Accord de Paris soit ainsi reformulé :

   « Tous les fonctionnaires du Centre, quelle que soit leur nationalité, jouissent de l'immunité de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
   Il est reconnu par le Gouvernement italien au Directeur et au Sous-Directeur du Centre le même traitement que celui qui est réservé aux membres des Missions diplomatiques auprès de la République italienne.
   Tous les fonctionnaires jouissent de l'exemption de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés à titre de rémunération par le Centre. »

2. A titre de règlement de toutes les sommes dues conformément à l'article 2 de l'Accord de Paris, le Gouvernement italien paiera en un seul versement la somme d'un million (1.000.000) d'euros.

Au cas où vous seriez d'accord sur ce qui précède, je proposerais que cette lettre ainsi que votre réponse constituent un accord entre le Gouvernement italien et l'ICCROM, accord qui entrerait en vigueur le jour de la dernière des notifications par lesquelles les deux Parties contractantes se seront réciproquement communiqué que les mesures nécessaires pour en permettre l'exécution ont été prises en accord avec les règles en vigueur dans les systèmes juridiques respectifs.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma haute considération.

Un caro saluto!

Mario Giro
Vice-Ministre des Affaires Etrangères et
de la Coopération Internationale

ICCROM Ref. 2017-0000088 17-03-2017

INTERNATIONAL CENTRE FOR THE STUDY OF THE PRESERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY

CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES POUR LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION DES BIENS CULTURELS

ICCROM

Ref.DG/SDC/SKJ/MTJ/pr
FF: Italy MAECI

Rome, le 17 mars 2017

Monsieur le Vice-Ministre,

Par votre lettre en date du 17 mars 2017, vous avez voulu me communiquer ce qui suit:

«Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de me référer aux conversations qui ont eu lieu au sujet du contenu de l'Article 11 de l'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture pour régler l'installation et le statut juridique du «Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels» sur le territoire italien, signé à Paris le 27 avril 1957 et modifié par l'Echange de Notes du 7 janvier 1963 (Accord de Paris).

A cet égard, j'ai l'honneur de vous communiquer que :

Le Gouvernement italien,

- *rappelant la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 et son Annexe IV, en vigueur pour l'Italie depuis le 30 août 1985 avec sa Déclaration formulée au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ;*
- *rappelant la Liste des institutions susmentionnées, publiée à la « Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana » n. 115 du 19 mai 1992 ;*

Propose que:

1. *Le texte de l'article 11 de l'Accord de Paris soit ainsi reformulé :*

«Tous les fonctionnaires du Centre, quelle que soit leur nationalité, jouissent de l'immunité de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Il est reconnu par le Gouvernement italien au Directeur et au Sous-Directeur du Centre le même traitement que celui qui est réservé aux membres des Missions diplomatiques auprès de la République italienne.

Tous les fonctionnaires jouissent de l'exemption de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés à titre de rémunération par le Centre. »

./.

Dott. Mario Giro
Vice Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00195 Roma

ICCROM

2. À titre de règlement de toutes les sommes dues conformément à l'Article 2 de l'Accord de Paris, le Gouvernement italien paiera en un seul versement la somme d'un million (1.000.000) d'euros.

Au cas où vous seriez d'accord sur ce qui précède, je proposerais que cette lettre ainsi que votre réponse constituent un accord entre le Gouvernement italien et l'ICCROM, accord qui entrerait en vigueur le jour de la dernière des notifications par lesquelles les deux Parties contractantes se seront réciproquement communiqué que les mesures nécessaires pour en permettre l'exécution ont été prises en accord avec les règles en vigueur dans les systèmes juridiques respectifs.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération».

J'ai l'honneur de vous communiquer que je suis d'accord sur ce qui précède et que votre lettre, ainsi que ma réponse, constitueront un accord entre le Gouvernement italien et l'ICCROM.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Stefano De Caro
Directeur général de l'ICCROM

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Prot. MAECI 0052672

Roma, 17 marzo 2017

Signor Direttore Generale,

Ho l'onore di fare riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo in merito all'articolo 11 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNESCO per regolare l'installazione e lo statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali sul territorio italiano, fatto a Parigi il 27 aprile 1957, con Scambio di Note del 7 gennaio 1963 (di seguito: Accordo di Parigi).

A questo riguardo, ho l'onore di comunicare che:

Il Governo italiano,

richiamando la Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate del 21 novembre 1947 e il suo allegato IV, in vigore per l'Italia dal 30 agosto 1965 con la sua dichiarazione formulata all'atto del deposito dello strumento di adesione;

richiamando l'Elenco di tali istituzioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 1992,

propone che:

1. Il testo dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi sia così riformulato:

   « Tutti i funzionari del Centro, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dell'immunità da ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

   Il Governo italiano riconosce al Direttore e al Vice-Direttore del Centro lo stesso trattamento riservato ai membri delle Missioni diplomatiche presso la Repubblica italiana.

   Tutti i funzionari godono dell'esenzione da tutte le imposte su salari, emolumenti e indennità loro versati a titolo di remunerazione dal Centro. »

2. A totale saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi, il Governo italiano verserà in unica soluzione all'ICCROM la cifra di euro 1.000.000 (un milione).

Se Ella, Signor Direttore Generale, concorda su quanto precede, propongo che questa lettera e quella Sua di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo italiano e l'ICCROM che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno di aver espletato le rispettive procedure interne per l'approvazione del presente Scambio di Lettere.

Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione.

ICCROM Ref. 2017-0000088

Roma, 17 marzo 2017

Signor Vice-Ministro,

nella Sua lettera del 17 marzo 2017, mi ha voluto comunicare quanto segue:

"Ho l'onore di fare riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo in merito all'articolo 11 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNESCO per regolare l'installazione e lo statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali sul territorio italiano, fatto a Parigi il 27 aprile 1957, con Scambio di Note del 7 gennaio 1963 (di seguito: Accordo di Parigi).

A questo riguardo, ho l'onore di comunicare che:

Il Governo Italiano,

richiamando la Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate del 21 novembre 1947 e il suo allegato IV, in vigore per l'Italia dal 30 agosto 1985 con la sua dichiarazione formulata all'atto del deposito dello strumento di adesione;

richiamando l'Elenco di tali istituzioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 1992,

propone che:

1. *Il testo dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi sia così riformulato:*

   « Tutti i funzionari del Centro, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dell'immunità da ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

   Il Governo italiano riconosce al Direttore e al Vice-Direttore del Centro lo stesso trattamento riservato ai membri delle Missioni diplomatiche presso la Repubblica italiana.

   Tutti i funzionari godono dell'esenzione da tutte le imposte su salari, emolumenti e indennità loro versati a titolo di remunerazione dal Centro. »

2. *A totale saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi, il Governo italiano verserà in unica soluzione all'ICCROM la cifra di euro 1.000.000 (un milione).*

Se Ella, Signor Direttore Generale, concorda su quanto precede, propongo che questa lettera e quella Sua di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo italiano e l'ICCROM che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno di aver espletato le rispettive procedure interne per l'approvazione del presente Scambio di Lettere.

Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione."

Ho l'onore di informarla che sono d'accordo con quanto sopra e che la sua lettera e la mia risposta costituiranno un accordo tra il Governo italiano e l'ICCROM.

Voglia gradire, Signor Vice-Ministro, i sensi della mia più distinta considerazione.

€ 1,00